

STATUTO
dell'Associazione “Io domani ...” Associazione per la Lotta contro i Tumori Infantili

COSTITUZIONE SEDE DURATA SCOPI

ART. 1

E' stata costituita l'associazione denominata:

“Io domani...” Associazione per la Lotta contro i Tumori Infantili – O.N.L.U.S.. Nel contesto di tale Statuto sarà denominata Associazione.

ART. 2

L'Associazione ha sede sociale in Roma, Via Giovanni Antonelli, 41 ed ha durata illimitata.

ART. 3

L'Associazione non ha finalità di lucro né di carattere politico o religioso; si propone di individuare ed approfondire i temi dell'oncologia pediatrica e le problematiche ad essa connessa in campo nazionale ed internazionale.

A tal fine l'Associazione potrà nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e con delibera del Consiglio Direttivo:

a) promuovere ed attuare la ricerca scientifica nel settore dell'oncologia pediatrica al fine di migliorare il trattamento dei tumori infantili;

b) intervenire per migliorare l'assistenza sanitaria, parasanitaria ed alberghiera dei bambini affetti da neoplasia ricoverati in Centri pubblici oncologici sostenendo finanziariamente in caso di comprovata necessità le famiglie; promuovere iniziative anche con il concorso di istituzioni pubbliche e private per assicurare un sistema di assistenza, di normative previdenziali e fiscali in grado di tutelare il nucleo familiare e gestire case alloggio sul territorio nazionale per ospitare i bambini oncologici e le loro famiglie

c) promuovere rapporti di collaborazione con Centri di oncologia pediatrica nazionali ed esteri anche con il ricorso al finanziamento per l'acquisto di apparecchiature o parti di esse e strumenti di ricerca;

d) promuovere riunioni scientifiche, conferenze, seminari, dibattiti, corsi di aggiornamento, e pubblicazioni su temi attinenti l'oncologia pediatrica;

e) conferire borse di studio per medici, paramedici, psicologi, biologi, ricercatori, tecnici di laboratorio e cultori dell'oncologia pediatrica, sostenere gli oneri per viaggi e soggiorno in Italia ed all'Estero per congressi e corsi di aggiornamento, nonché studi e ricerche da effettuarsi presso Centri di oncologia nazionali e esteri;

f) promuovere raccolte di fondi, accettare donazioni, legati e contributi; promuovere iniziative che attuino le finalità dell'Associazione nei modi idonei al raggiungimento degli obiettivi sociali, anche attraverso l'istituzione di sezioni territoriali destinate a valorizzare la presenza dell'Associazione e delle proprie attività sul territorio;

g) promuovere rapporti di collaborazione di ricerca, di studio con altre Associazioni nazionali ed internazionali finalizzate alla lotta contro i Tumori infantili;

h) contribuire finanziariamente, là ove ritenuto opportuno, al sostegno di iniziative dirette a bambini oncologici ed alle loro famiglie.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, finanziarie e locative, connesse e finalizzate allo scopo sociale.

SOCI

ART. 4

L'Associazione si compone delle seguenti categorie di Soci:

- Soci Onorari
- Soci Sostenitori
- Soci Ordinari
- Soci Affiliati

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche per le quali il Consiglio Direttivo riconosca motivando tale qualifica per particolari ed eccezionali benemerienze acquisite per atti compiuti a sostegno dell'Associazione. I Soci Onorari sono esentati dal versamento delle quote associative.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che si siano impegnate a sostenere in modo “straordinario” le attività dell'Associazione o che versino una quota annuale sensibilmente superiore a quella dei Soci Ordinari.

Il riconoscimento della "straordinarietà" è motivato e deliberato dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche che versino la quota associativa annuale.

Sono Soci Affiliati le persone fisiche o giuridiche che versino un contributo inferiore alla quota annuale stabilita per i Soci Ordinari.

Oltre alle categorie dei Soci sono Amici dell'Associazione coloro che assumano iniziative autonome in favore dell'Associazione, che promuovano volontariamente raccolte di fondi o che diano contributi.

ART. 5

La condizione di Socio comporta l'adesione agli scopi dell'Associazione, l'impegno all'osservanza dello Statuto e delle decisioni assunte dagli organi sociali.

ART. 6

La quota associativa è fissata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio preventivo.

ART. 7

Si decade dall'appartenenza all'Associazione quando:

- a) le dimissioni del Socio siano inviate per iscritto al Presidente;
- b) la quota sociale per l'anno in corso non venga versata dal Socio;
- c) la condotta tenuta dal Socio sia contraria alle finalità dell'Associazione o per indegnità del Socio stesso; in tal caso la decadenza viene deliberata dal Collegio dei Probiviri su proposta scritta presentata dal Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- I Vice Presidenti;
- I Consiglieri delegati
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Collegio dei Probiviri:

I componenti degli Organi dell'Associazione sono Soci esentati dal versamento della quota annuale. I componenti del Comitato Scientifico, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri possono anche non essere soci.

Le prestazioni dei soci eletti a cariche sociali sono fornite a titolo gratuito ed onorifico.

ASSEMBLEA

ART. 9

L'Assemblea è costituita con diritto di voto dai Soci Onorari, dai Soci Sostenitori, e dai Soci Ordinari in regola amministrativamente con i contributi ove dovuti.

L'Assemblea è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima con un avviso da pubblicare su di un quotidiano a tiratura nazionale o sul Giornale dell'Associazione, ove esistente, in quanto inviato a tutti i Soci.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno e l'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, la sede e l'ordine del giorno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ciascun anno.

Le Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Consiglio Direttivo quando se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno un decimo dei Soci; in quest'ultima ipotesi i richiedenti devono formulare l'ordine del giorno ed il Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti oltre la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità degli Amministratori questi non hanno voto.

Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite e quindi idonee a deliberare se ottemperano alle medesime modalità previste per quelle ordinarie, salvo il disposto dell'art. 21 comma 3 del C.C.

Alle riunioni delle Assemblee prendono parte il Collegio dei Revisori e il Direttore del Comitato Scientifico o, in caso di impedimento, un suo delegato senza diritto di voto..

ART. 10

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta; essa deve essere presentata per il visto alla Presidenza dell'Assemblea, prima dell'inizio della riunione.

Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

ART. 11

L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può eleggere un Presidente Onorario, senza incarico di gestione. Il Presidente Onorario rimane in carica un triennio e può essere rieletto.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sul bilancio preventivo e consuntivo;
- b) sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- c) sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e sul loro numero;
- d) sulla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori;
- e) sulla nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri;
- f) sulla nomina dei componenti il Comitato Scientifico.

ART. 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente più anziano.

Il Segretario dell'Assemblea è il Consigliere delegato agli atti societari o, in sua assenza, un socio eletto dall'Assemblea.

Compete al Segretario la redazione del verbale dell'Assemblea che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente
- da due Vice Presidenti uno dei quali con delega alla ricerca e uno con delega alle attività di sostegno alle famiglie
- da Consiglieri in numero variabile da otto a venti e fra essi possono essere nominati un Consigliere delegato al bilancio, un Consigliere delegato agli atti societari, un Consigliere delegato alle pubbliche relazioni; altre deleghe potranno essere conferite quando il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno.

Il Consiglio Direttivo viene eletto per la prima volta in sede di costituzione dell'Associazione e successivamente con voto di maggioranza semplice dall'Assemblea.

Entro quindici giorni lavorativi dall'elezione il Consiglio Direttivo si riunisce per eleggere il Presidente, i due Vice Presidenti e i Consiglieri delegati.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno sette componenti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato con lettera, con fax o per e-mail cinque giorni lavorativi precedenti la data di convocazione. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno e l'ora. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano senza diritto di voto:

- il Direttore del Comitato Scientifico o in caso di impedimento un suo delegato.

In caso di dimissioni ed altra ipotesi in cui dovesse venire meno un componente del Consiglio Direttivo o del Comitato Scientifico, il Consiglio stesso provvederà alla sostituzione con cooptazione.

La nomina sarà soggetta a ratifica nella prima Assemblea utile. In caso di mancata ratifica gli atti deliberati dal Consiglio conserveranno la loro validità ed efficacia nel periodo intercorso dalla nomina all'eventuale mancata ratifica.

ART. 14

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano.

I componenti del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo, siano assenti dalle riunioni per tre volte consecutive decadono dal mandato.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Consigliere delegato agli affari societari.

ART. 15

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli riservati all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 11 ed in particolare e solo a titolo esemplificativo:

a) deliberare sulle convocazioni dell'Assemblea, sui temi e sulle conferenze da svolgere nelle riunioni scientifiche che si terranno sia nella sede dell'Associazione, sia in altre località, sugli eventuali incarichi da affidare anche a persone all'esterno dell'Associazione, sulle pubblicazioni dell'Associazione stessa;

b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo ed esprimere parere sulla proposta di modifica dello Statuto da presentare all'approvazione dell'Assemblea;

c) vigilare sull'osservanza dello Statuto, sulla completa e regolare gestione morale, contabile e finanziaria e su quanto può interessare l'andamento dell'Associazione;

d) stabilire e mantenere i contatti con Enti pubblici e privati, Università, Istituti di ricerca, società nazionali ed internazionali;

e) istituire, organizzare e coordinare le attività dell'Associazione al centro e sul territorio nonché emanare le direttive alle quali devono conformarsi le sezioni territoriali;

f) deliberare eventuali ed eccezionali sostegni finanziari e di partecipazione a iniziative promosse dalle sezioni territoriali.

g) stipulare, modificare, risolvere contratti e convenzioni, operazioni finanziarie immobiliari, mobiliari ritenute utili ai fini istituzionali, attuarle in proprio o delegarne le relative iniziative;

h) deliberare il cambio di sede sociale all'interno del Comune di Roma.

COMITATO ESECUTIVO

ART. 16

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai Vicepresidenti con delega e da Consiglieri delegati definendone gli ambiti di competenza per materia e valore; fermo restando che dette attività sono svolte sotto il controllo del Consiglio e le relative determinazioni dovranno comunque essere ratificate dal Consiglio stesso.

IL PRESIDENTE

ART. 17

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nel novero dei suoi componenti.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali, sia per i rapporti sostanziali che procedurali.

Il Presidente rende conto del suo operato al Consiglio Direttivo e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente può delegare la firma sociale in forma congiunta o disgiunta ai Vicepresidenti, a uno o più tra i Consiglieri delegati, al Direttore Generale.

LA DIREZIONE GENERALE

ART. 18

Il Presidente su parere vincolante del Consiglio Direttivo può dare mandato a persona non socia di assumere la direzione generale esecutiva delle attività dell'Associazione. Ne propone le competenze ed i poteri gestori definiti comunque per materia e valore e la retribuzione quando il Direttore Generale non sia socio.

Il Direttore generale a motivo della propria funzione partecipa di diritto, ma senza accedere al voto, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Direttore generale, nel quadro delle direttive ricevute dal Presidente dirige gli uffici dell'Associazione e il corpo dei volontari e ne coordina l'attività in materia di gestione delle iniziative sociali, di acquisizione delle risorse finanziarie, di promozione dell'immagine dell'Associazione, di conduzione del personale, di amministrazione dei servizi, di controllo delle sezioni territoriali, di tenuta dei registri contabili e societari.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 19

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di tre Revisori, tra i quali un Presidente, eletti per un triennio dall'Assemblea tra Soci e non Soci.

I Revisori devono:

- a) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dello stesso,
- b) redigere la relazione sul bilancio;
- c) vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto.

Per tale scopo effettuano verifiche trimestrali delle quali vengono redatti appositi verbali.

IL COMITATO SCIENTIFICO

ART. 20

L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo elegge il Comitato Scientifico che può essere composto da tre ad undici componenti, tra Soci e non Soci. Il Comitato Scientifico elegge il Direttore del Comitato ed il Segretario.

Il Segretario redige i verbali del Comitato e svolge ogni altra funzione segretariale. Il Direttore è responsabile delle attività scientifiche dell'Associazione ed è il referente presso il Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico rimane in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di dimissioni di un componente del Comitato il Consiglio Direttivo procederà alla cooptazione di altro componente che sarà sottoposta a ratifica nella prima Assemblea utile.

Del Comitato Scientifico possono far parte personalità del mondo scientifico e dell'etica nazionali ed internazionali, anche non soci dell'Associazione.

Il Direttore partecipa ai Consigli Direttivi quando vengono trattati argomenti di interesse scientifico ed alle Assemblee senza diritto di voto.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 21

L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo elegge il Collegio dei Probiviri composto da tre personalità di integerrima moralità, tra Soci e non Soci dell'Associazione. In caso di dimissioni di un componente del Collegio il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione di altro componente che sarà sottoposta a ratifica nella prima Assemblea utile.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli organi sociali ed i singoli Soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese dagli Organi Sociali competenti.

Il Collegio dei Probiviri decide sulla decadenza per indegnità degli Associati su indicazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto a pena di decadenza - nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

I Probiviri esprimono entro trenta giorni la loro decisione e la comunicano per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente l'impugnazione davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

L'impugnazione in questi casi deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

ART.22

Le cariche sociali sono gratuite.

Tutte le prestazioni deliberate dal Consiglio Direttivo e sostenute dai Soci sono ugualmente a titolo gratuito ad eccezione delle spese vive sostenute che devono essere rimborsate previa presentazione della relativa documentazione.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 23

Il Patrimonio è costituito da:

- a) quote sociali annue versate dai Soci;
- b) contributi volontari degli Associati e degli Amici dell'Associazione e dai beni acquistati con tali contributi;
- c) beni mobili e immobili donati o lasciati all'Associazione da terzi e dai beni acquisiti con tali donazioni o con elargizioni finanziarie di terzi;
- d) contributi e sovvenzioni di Enti pubblici, Enti privati e privati cittadini;
- e) beni mobili od immobili acquistati dall'Associazione;
- f) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio - che in nessun caso possono essere distribuiti agli associati - i quali sono tassativamente destinati al raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

BILANCIO

ART. 24

Il bilancio deve essere elaborato con criteri di assoluta trasparenza.

Dallo stesso devono risultare chiaramente i beni mobili ed immobili ed includere la consistenza patrimoniale dell'Associazione; devono altresì risultare i contributi ed i lasciti ricevuti.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 25

L'esercizio dell'Associazione va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio consuntivo e preventivo e della relazione annuale cui è unita la relazione del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno.

SCIoglimento ED ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26

L'Assemblea straordinaria delibera con le modalità e nei casi previsti dalle norme vigenti lo scioglimento dell'Associazione e nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio restante, esaurita la liquidazione non può essere distribuito fra gli associati, ma è devoluto ad altra organizzazione avente analoghe finalità ed intendimenti a valutazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.